

Reg. 12/2014

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI COLLE DI VAL D'ELSA (SI) E CASOLE D'ELSA (SI) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemilaquattordici il giorno 19 del mese di Settembre, tra il COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA (SI) C.F. 00134520527 legalmente rappresentato dal Sindaco Dott. PAOLO CANOCCHI, ed il Comune di CASOLE D'ELSA (SI) C.F. 00077090520 legalmente rappresentato dal Sindaco Dott. PIERO PII, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO che:

- l'Amministrazione comunale di Colle di Val D'Elsa (Si) con delibera di C.C. n. 76 del 18/09/2014, esecutiva ai sensi di legge,
- l'Amministrazione comunale di Casole d'Elsa (Si) con delibera di C.C. n. 101 del 10/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;
- le amministrazioni hanno l'obiettivo di ottimizzare anche altri servizi per i quali sono in corso contatti al fine di sviluppare programmi comuni.



ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Colle di Val d'Elsa e di Casole d'Elsa stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni dell'Ufficio di Segretario Comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Colle di Val D'Elsa assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione, sentito il Sindaco di Casole d'Elsa compete la nomina e revoca del Segretario comunale.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti e due gli Enti. In caso di impedimento o di assenza del Segretario Generale, il Sindaco del Comune capo convenzione individua il Vicesegretario, di volta in volta, tra i vicesegretari in servizio nei comuni della convenzione.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti ed alla complessità delle problematiche degli enti stessi. Salvo diversa pattuizione, da far risultare da atto integrativo, in sede di prima applicazione la ripartizione è la seguente: 1/5 delle attività sul Comune di Casole d'Elsa e 4/5 sul



Comune di Colle di Val d'Elsa, capo convenzione. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza mensile, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari Comunali Provinciali approvato in data 16/05/2001, graverà su ciascun Comune come stabilito all'art. 5 della presente Convenzione.

Si precisa inoltre che le indennità di convenzione pari al 25% dello stipendio sarà ripartita fra i due Comuni in egual misura.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente convenzione é da intendersi valida sino al sessantesimo giorno successivo all' insediamento della nuova amministrazione.



Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento, in caso di disparità decide con proprio provvedimento il Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
- recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco);
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica alle amministrazioni interessate; prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.



[Handwritten signature]

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe seconda ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale in quanto gli abitanti dei due comuni rientrano nella fascia 10.000-65.000. Non si

necessita quindi di riclassificazione in quanto il Comune capo convenzione è già di classe seconda.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.


ART. 11 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Toscana per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Colle di Val d'Elsa



Comune di Casole d'Elsa

